QUESITI E RISPOSTE RELATIVI

ALL' AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO AD INDAGINE DI MERCATO
PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE
EX
ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DLGS 50/2016
COME TRANSITORIAMENTE MODIFICATO DALL'ART: 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020 E SUCCESSIME MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA COMPARAZIONE DI PREVENTIVI DI SPESA E PREVIA INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO **AVENTE AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO BIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER MESI 12 DEI SERVIZI SANITARI OBBLIGATORI EX DLGS 81/2008 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL DLGS 106/2009**

(QUESITI 1 – 2 – 3 – 4)

*** *** ***

QUESITO N. 1
Un Operatore Economico , facendo riferimento alla preesistenza di svariate collaborazioni in regime di convenzione con laboratori della provincia di Salerno, chiede di poter partecipare alla procedura comparativa in oggetto, rappresentando che quanto precede non costituirebbe subappalto alla luce dell'art. 105 comma 3 – c bis del Codice degli Appalti

RISPOSTA
La partecipazione è consentita, purché l'Operatore Economico interessato sia in possesso di tutti i requisiti di accesso prescritti dall'art. 6 del disciplinare, che di seguito, per comodità sistematica, vengono nuovamente declinati :

A. Requisiti di ordine generale:
1- come declinati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
2- non versare in alcuna delle cause di incompatibilità/divieto a contrarre con una Pubblica Amministrazione.

B. Requisiti di idoneità professionale:
1- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., in settore che abiliti l'operatore economico allo svolgimento del Servizio oggetto di gara;
2- Autorizzazione all'espletamento dei Servizi Sanitari Obbligatori ai sensi del Dlgs 81/2008 e ss mm ed ii. ;
3- **Avere in organico, ovvero in regime di convenzione per l'intera durata dell'appalto medico del lavoro , o comunque abilitato, allo svolgimento dei servizi sanitari obbligatori**;

C.Requisiti di capacità economico-finanziaria: possesso, con riferimento al Servizio oggetto di appalto di un «*fatturato specifico*» nell'ultimo triennio (2019/2021) pari, per ciascun anno, ad almeno euro 50.000,00 (in caso di concorrenti ad identità plurisoggettiva, il sopra indicato requisito del fatturato deve essere posseduto dalla capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna impresa mandante o consorziata nella misura minima del 20%).
D: Requisiti Tecnici
Aver espletato nell'ultimo triennio per ciascun anno almeno una commessa di servizio sanitario obbligatorio ex dlgs 81/2008 in favore di committenze (pubbliche o private) con almeno 180 dipendenti. Si precisa che non è ammissibile il cumulo di commesse per il raggiungimento del numero predetto, atteso che il requisito in argomento è funzionale alla verifica delle capacità organizzative degli OO.EE. partecipanti alla comparazione.
DUNQUE, PER QUANTO ATTIENE AL PROFILO CONVENZIONALE DI CUI AL QUESITO, FERMA LA SUSSISTENZA DI TUTTI I REQUISTI CHE PRECEDONO,LO STESSO E' DA INTENDERSI APPLICABILE SIA IN ORDINE AL MEDICO LEGALE COMPETENTE CHE IN ORDINE AI SERVIZI INFERMIERISTICI STRUMENTALI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO MESSI A GARA

QUESITO N. 2
Il medesimo operatore economico ha formulato secondo quesito, con il quale ha chiesto di mettere a disposizione sede ambulatoriale mobile in luogo di quella fissa sul territorio della città di Salerno, prevista dall'art. 9 del Capitolato Tecnico Prestazionale, invocando il principio della massima partecipazione, ed il pregiudizio che lo stesso subirebbe a causa della richiesta di sede ambulatoriale nell'ambito del territorio della città di Salerno.

RISPOSTA
La risposta è negativa. Va in primo luogo evidenziato che la messa a disposizione della sede ambulatoriale nell'ambito del territorio della città di Salerno non è richiesta a pena di ammissibilità della partecipazione, ma quale condizione di sottoscrizione del contratto e di conferma dell'aggiudica (cfr art. 9 del Capitolato Prestazionale). Dunque, nessun pregiudizio al principio della massima partecipazione, essendo solo richiesto all'affidatario del servizio di "organizzare" il servizio stesso in funzione delle esigenze logistiche della Stazione Appaltante con qualsivoglia modalità operativa ritenuto più opportuna (comodato d'uso, diritto d'uso, avvalimento, estensione dei pregressi regimi convenzionali anche all'utilizzo della sede ambulatoriale). Invero, la soluzione della sede ambulatoriale mobile propugnata dall'Operatore Economico, di cui al quesito determinerebbe numerose criticità per la Stazione Appaltante, sia in termini di tempi di attesa, tenendo conto del non esiguo numero dei dipendenti Salerno Solidale (200 unità), sia in termini di logistica per l'allocazione dell'unità mobile, sia infine, in termini di fruizione della stessa da parte dei dipendenti costretti ad affrontare eventuali avversità climatiche, con dispersioni temporali per l'espletamento delle visite, a danno della Salerno Solidale

QUESITO N. 3
Ancora il medesimo Operatore Economico chiede di elidere il costo degli oneri da interferenza previsti dalla Stazione Appaltante, ritenendo che si tratterebbe di servizio di natura intellettuale e dunque escluso, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del Codice Appalti

dall'onere di indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza, con conseguente esclusione, dunque degli oneri da interferenza.

RISPOSTA

La richiesta non può essere accolta , e si conferma la previsione degli oneri da interferenza come quantificati nell'Avviso/ Disciplinare.

Infatti, contrariamente a quanto erroneamente sostenuto dall'Operatore Economico, il servizio in argomento, in quanto comprensivo (anche) di servizi infermieristici standardizzati e ripetitivi, oltre che di attività più strettamente consulenziali (quelle proprie del medico competente) non può rientrare tra i servizi di natura esclusivamente intellettuale (né è possibile ritenere che il profilo intellettuale sia prevalente rispetto ai profili operativi standardizzati tipici dei prelievi e della redazione referti) – cfr Tar Bolzano 18.04.2018 n. 239 – Consiglio di Stato – Sez. V 21 Febbraio 2022 n. 1234 . Pertanto, ben legittimamente la Stazione appaltante ha previsto gli oneri da interferenza.

QUESITO N. 4

Sempre il medesimo Operatore Economico chiede conferma che ai fini dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 6 dell'Avviso si faccia riferimento al Codice Ateco 74.90.21.

RISPOSTA

L'appartenenza al Codice Ateco 74.90.21 (consulenza sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro) costituisce utile indice di partecipazione alla presente procedura. Resta inteso che gli Operatori Economici che intendono partecipare devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 6 dell'Avviso disciplinare, come ad auto dichiararsi nel DGUE e come successivamente a comprovarsi in caso di aggiudica ai sensi dell'art. 86 ed allegato XVII del Codice degli Appalti.

«Salerno Solidale SpA»
Il RUP - *Dott.ssa Lidia Carrieri*